



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 novembre 2010 (17.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0322 (NLE)**

**16377/10
ADD 1**

**WTO 373
STIS 13
COEST 350
NIS 128**

PROPOSTA

Mittente: la Commissione

Data: 15 novembre 2010

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 663 definitivo ALLEGATO



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2010
COM(2010) 663 definitivo
ALLEGATO

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili

ALLEGATO

PROTOCOLLO

all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessuti, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessuti

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN,

dall'altra,

di seguito denominate "le parti" ai fini del presente protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° luglio 1999 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra.
- (2) Hanno avuto luogo negoziati per garantire che i principi dell'APC che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili.
- (3) Occorre adottare le opportune modifiche dell'APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra è modificato come segue:

1. all'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso;
2. all'articolo 11 sono soppressi i riferimenti all'articolo 16;
3. l'articolo 16 è soppresso;
4. l'allegato I dell'accordo è soppresso.

Articolo 2

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica da parte dell'Unione europea o, se posteriore, dell'Uzbekistan dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie per l'approvazione del presente protocollo.

Articolo 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a..., il

Per l'Unione europea

Per la Repubblica dell'Uzbekistan